REGOLAMENTO (CEE) N. 1531/77 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1977

che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), e l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 805/68, vengono adottate misure d'intervento per tutta la Comunità, qualora il prezzo dei bovini adulti rilevato sui mercati rappresentativi della Comunità conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, dello stesso regolamento sia inferiore al prezzo d'intervento ; che attualmente tale ipotesi si è avverata ;

considerando che, nella situazione attuale del mercato delle carni bovine, caratterizzata da una divergente evoluzione dei prezzi nei vari Stati membri e, in particolare, da difficoltà stagionali sul mercato dei quarti anteriori, occorre concedere un aiuto all'ammasso privato di tali prodotti ;

considerando che il risultato della gara effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 1191/77 della Commissione, del 3 giugno 1977, che indice una gara per la determinazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine (3), rivela la necessità di prevedere, in favore dell'ammasso privato di quarti anteriori, la concessione di aiuti fissati forfettariamente in anticipo ; che gli importi di detti aiuti devono essere determinati tenendo conto del risultato della gara predetta e dell'evoluzione prevedibile del mercato ;

considerando che è necessario garantire che tali animali siano macellati esclusivamente in macelli riconosciuti e controllati conformemente alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (4), modificata da ultimo dalla direttiva 77/99/CEE del 21 dicembre 1976 (5) ;

considerando che, per facilitare le operazioni di ammasso, è d'uopo modificare alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1071/68 della Commissione, del 25 luglio 1968, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (6), in particolare quelle riguardanti la cauzione ; che è inoltre opportuno precisare le conseguenze dell'immagazzinamento di una quantità troppo esigua e di un ritiro prematuro delle carni ;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77 (8), può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga della durata dell'ammasso ; che è pertanto opportuno fissare, oltre agli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso in cui la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata ;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è auspicabile fissare quantitativi minimi elevati ;

considerando che, date le attuali disponibilità di carni bovine sul mercato comunitario, è opportuno autorizzare l'esportazione dei prodotti immagazzinati anche prima che sia concluso il periodo d'ammasso, rispettando tuttavia un periodo minimo d'ammasso ;

considerando che l'importo della cauzione richiesta dev'essere fissato a un livello tale da obbligare l'ammassatore ad adempiere gli obblighi assunti ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agraria comune (9) ; per le operazioni realizzate nel quadro della politica agraria comune, le somme dovute da uno Stato membro o da un organismo che ne abbia ricevuto debito mandato, espresse in moneta nazionale e corrispondenti agli importi fissati in unità di conto, sono pagate utilizzando il rapporto tra l'unità di conto e la moneta nazionale che

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 138 del 4. 6. 1977, pag. 26.
(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(5) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85.
(6) GU n. L 180 del 26. 7. 1968, pag. 19.
(7) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.
(8) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.
(9) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

era in vigore al momento della realizzazione dell'operazione o di parte dell'operazione ;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del predetto regolamento, è considerata come momento di realizzazione dell'operazione la data alla quale ha luogo il fatto generatore del credito sull'importo relativo all'operazione stessa, quale è definito dalla regolamentazione comunitaria o, in mancanza e in attesa di essa, dalla regolamentazione dello Stato membro interessato ;

considerando che, a tal fine, per quanto riguarda gli aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine, per il calcolo dell'importo di detto aiuto in moneta nazionale è opportuno utilizzare il tasso di conversione in vigore al momento della conclusione del contratto di aiuto all'ammasso privato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 18 luglio 1977 al 2 settembre 1977, possono essere presentate domande per la concessione di aiuti all'ammasso privato di quarti anteriori di bovini adulti. Gli importi di tali aiuti per tonnellata, imballaggio escluso, sono fissati in allegato. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti i contratti o la situazione del mercato lo rendano opportuno, il termine ultimo per la presentazione delle domande può essere modificato.

2. Gli importi degli aiuti vengono adeguati in caso di prolungamento o di riduzione del periodo di ammasso. Gli importi dei supplementi mensili o delle detrazioni giornaliere sono fissati in allegato, nelle colonne 4 e 5.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1071/68.

Articolo 2

Possono essere oggetto dell'aiuto all'ammasso privato soltanto le carni prodotte conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 A, lettere da a) a e), della direttiva del Consiglio del 26 giugno 1964.

Articolo 3

1. Il quantitativo minimo per contratto è di 30 tonnellate.

2. Le operazioni di immagazzinamento devono essere concluse entro 40 giorni dalla stipulazione del contratto. Il periodo di ammasso ha inizio il giorno in cui si concludono le operazioni di immagazzinamento.

3. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1071/68, l'aiuto all'ammasso privato può essere concesso unicamente per carni di animali macellati nella Comunità da 10 giorni al massimo.

Articolo 4

1. Prima dell'immagazzinamento, il contraente può tagliare e disossare la totalità o una parte dei prodotti di cui all'allegato, a condizione che tutta la carne ottenuta dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 70 kg di carne disossata.

3. Per quanto concerne le carni immagazzinate come tali, se il quantitativo immagazzinato è inferiore a quello per il quale è concluso il contratto e :

a) superiore o uguale al 90 % di tale quantitativo, l'importo dell'aiuto all'ammasso privato viene ridotto in proporzione ;

b) inferiore al 90 % di tale quantitativo, l'aiuto all'ammasso privato non viene versato.

Per quanto riguarda le carni disossate, la percentuale di cui alle lettere a) e b) nonché la percentuale inferiore di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1071/68 sono pari all'85 %.

4. Se il quantitativo immagazzinato è superiore a quello per il quale il contratto è stato concluso, non è accordato alcun aiuto.

Articolo 5

1. Su domanda dell'ammassatore, da presentare unitamente all'offerta, il periodo di ammasso è di 5 o 6 mesi.

2. Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo di ammasso.

3. Dopo due mesi di ammasso, il contraente può ritirare dal magazzino la totalità o una parte delle carni sotto contratto, per un quantitativo non inferiore comunque a 5 t, a condizione che essa venga esportata entro 10 giorni lavorativi dalla data di uscita dal magazzino.

In tal caso l'importo dell'aiuto è ridotto conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, restando inteso che l'ultimo giorno di ammasso è il giorno di uscita dal magazzino.

Il contraente informa l'organismo d'intervento almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dal magazzino, indicando i prodotti e i quantitativi che intende esportare.

4. In caso di esportazione, conformemente al paragrafo 3, il contraente fornisce la prova che le carni hanno lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75. Tale prova è fornita secondo le modalità valide in materia di restituzioni.

Articolo 6

1. L'importo della cauzione è fissato a 100 UC/t.

2. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.

L'organismo d'intervento comunica alla Commissione ogni caso di forza maggiore e le misure adottate in materia.

Articolo 7

L'aiuto è corrisposto, su domanda dell'interessato, al più tardi il quindicesimo giorno successivo a quello in cui viene constatato l'adempimento delle condizioni contrattuali.

Articolo 8

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Prodotti per i quali è concesso un aiuto	Importo dell'aiuto in UC/t per un periodo di ammasso		Importo in UC/t	
	di 5 mesi	di 6 mesi	da aggiungere mensilmente	da detrarre giornalmente
Quarti anteriori, freschi o refrigerati, di bovini adulti	345	370	25	0,80